

REGOLAMENTO INTERNO
per la raccolta di prestiti da soci

Articolo 1

In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 dello Statuto sociale, di quanto previsto dalla L. 127/71, dalla delibera del CICR DEL 19-07-2005 (come integrata dalla successiva delibera del 22-02-2006) e dalle Istruzioni della Banca d'Italia del 21-04-1999 come aggiornate con comunicato del 21-03-2007, la cooperativa istituisce una sezione per la raccolta di prestiti tra i soci da impiegare esclusivamente per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

Il presente regolamento disciplina il funzionamento di tale sezione e, con essa, l'attività di raccolta di finanziamenti e di prestiti dai soci, siano essi sia persone fisiche che non.

Il prestito non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico ed è disciplinato dalle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.

Il presente regolamento costituisce proposta contrattuale fra la cooperativa ed i soci prestatori aderenti.

Articolo 2

L'attività di cui al precedente articolo 1 è limitata esclusivamente ai soggetti iscritti sul libro dei soci della Cooperativa ed è rivolta indiscriminatamente nei confronti di tutti i soci della stessa.

La Cooperativa potrà, in ogni caso, reperire risorse finanziarie sulla base di trattative personali con singoli soci e per un numero limitato di essi, con modalità e frequenza tali da poter non essere ricomprese tra i prestiti sociali.

Le singole operazioni di finanziamento di cui al comma precedente, pertanto, non rientrano nella disciplina del presente regolamento.

Articolo 3

I versamenti ed i prelievi daranno luogo ad un rapporto di conto corrente.

La raccolta del risparmio presso i soci è regolata da apposito contratto, redatto per iscritto, sottoscritto dalle parti, di cui una copia verrà consegnata al socio.

Presso la cooperativa saranno tenute, per ogni socio prestatore, analitiche registrazioni (conti di mastro o schede) per l'iscrizione ed annotazione di tutte le operazioni effettuate dal socio.

Tutte le operazioni e le registrazioni summenzionate dovranno essere effettuate da persona a ciò autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

Articolo 4

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, ed anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo, con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.

Il conferimento di tale delega e l'eventuale sua modifica o revoca, devono risultare da atto scritto depositato presso la cooperativa.

La delega si estingue immediatamente in caso di revoca e/o decesso del socio.

Articolo 5

I versamenti potranno essere effettuati, in forma libera, in qualsiasi momento durante gli orari in cui si articola l'attività della Cooperativa, presso gli uffici della sede sociale ed in eventuali filiali che, la stessa, dovesse istituire.

La richiesta di rimborso parziale o totale delle somme mutate deve avvenire secondo le modalità stabilite nei successivi commi, fatta eccezione per quelle per le quali sia stato convenuto un vincolo temporale.

La richiesta di rimborso parziale o totale del prestito deve essere presentata, alla Cooperativa, in forma scritta.

La Cooperativa darà corso alla restituzione entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di rimborso. E' tuttavia facoltà della cooperativa effettuare il rimborso, anche contestualmente alla richiesta.

Articolo 6

I versamenti possono essere eseguiti in denaro contante, nel rispetto della vigente normativa, con assegni circolari e/o mediante bonifico bancario. Il conferimento iniziale, così come i successivi saldi di ogni singolo conto, non potranno essere inferiore ad Euro 1.000,00 (mille/00). A decorrere dal 01 gennaio 2011 i conti con saldi di importo inferiore ad Euro 1.000,00 (mille/00) verranno estinti e rimborsati con le modalità di seguito indicate. Il rimborso ai soci delle somme mutate sarà effettuato in denaro contante, e/o con assegni bancari e/o circolari, ovvero tramite bonifico.

Per ogni singola operazione verrà emessa apposita ricevuta datata e sottoscritta.

L'importo della eventuale imposta di bollo gravante sulle ricevute di cui al comma precedente è, in ogni caso, posto a carico della Cooperativa.

Per le operazioni di versamento o di prelievo effettuate in esecuzione del presente regolamento, non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

Articolo 7

In caso di recesso, esclusione o morte del socio il rapporto di prestito si estingue entro la data di interruzione del rapporto sociale o di quella del decesso.

Da tale data le somme mutate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione dei soci recessi, od esclusi o degli eredi e/o legatari dei soci defunti.

Gli eredi devono comunicare, tempestivamente, alla cooperativa il giorno del decesso del socio.

Per il rimborso del credito, gli eredi dovranno inoltre presentare atto notorio, del quale risultino tutti gli aventi diritto, nonché la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Nei confronti degli eredi, si applicano, in ogni caso, le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di procedere in qualunque momento al rimborso totale o parziale dei prestiti, secondo modalità e procedure che saranno preventivamente determinate e comunicate ai soci prestatori.

Articolo 8

Il tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore a titolo di remunerazione delle somme dallo stesso mutate a favore della cooperativa, verrà deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di fissare un tasso di interesse differenziato per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso nonché per scaglioni di giacenza media.

Le eventuali modifiche ai tassi individuati dal presente articolo nonché le eventuali condizioni e/o spese accessorie sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il tasso di interesse dei prestiti dei soci non potrà, in ogni caso, superare la misura massima fissata dalla legge per usufruire delle agevolazioni tributarie in materia.

Articolo 9

Il limite massimo dei prestiti effettuati da ciascun socio non potrà, in ogni caso, nemmeno in conseguenza della capitalizzazione annua degli interessi, eccedere il limite previsto dalle leggi vigenti ai fini del mantenimento delle agevolazioni tributarie, nonché i limiti previsti dalle disposizioni in materia di raccolta del risparmio emanate dalla Banca d'Italia.

In caso di superamento dei limiti di cui al precedente comma la cooperativa è autorizzata a rimborsare, immediatamente, al socio le somme eccedenti.

Articolo 10

La variazione del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio prestatore verranno al medesimo comunicate con lettera personale, presso l'ultimo domicilio da essi reso noto; tali variazioni verranno altresì pubblicate con manifesti affissi nella sede della Cooperativa e nelle eventuali filiali che, la stessa, dovesse istituire.

Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ciascun socio ha facoltà di recedere dal contratto senza alcuna penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La comunicazione non è dovuta in caso di variazioni del tasso di interesse derivanti esclusivamente da variazioni del Tasso B.C.E. e/o di altro parametro prescelto, la cui determinazione e/o variazione è sottratta alla volontà delle parti.

Articolo 11

Le somme depositate producono interessi a far data dal giorno del versamento (se questo avviene in contanti) e fino al giorno del prelevamento.

Sui versamenti effettuati tramite assegni o bonifici bancari, la valuta viene ad essere convenzionalmente determinata in due giorni lavorativi successivi al versamento.

Gli interessi vengono calcolati con maturazione annuale (il relativo conteggio viene effettuato avendo a riferimento l'anno civile), mediante l'applicazione del metodo dell'interesse semplice; al 1° gennaio dell'anno successivo gli stessi sono accreditati sul conto di prestito, a titolo di incremento del capitale, al netto della ritenuta fiscale. Se per effetto di tale accreditamento degli interessi, il saldo risulti superiore ai limiti di legge, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.

In caso di chiusura del rapporto in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati e corrisposti alla data di chiusura dello stesso.

Alla cooperativa spetta il diritto di effettuare in qualunque momento la compensazione fra i debiti che il socio prestatore ha verso la cooperativa, da qualunque titolo o causa derivino, ed il credito del socio derivante dal prestito sociale.

Articolo 12

Alla fine di ogni anno solare, al socio prestatore, verrà inviato un estratto conto contenente le vigenti condizioni del prestito, il dettaglio delle operazioni intervenute in corso d'anno, il conteggio degli interessi maturati, l'indicazione delle ritenute effettuate, nonché ogni altra ulteriore informazione ritenuta utile per una miglior comprensione del rapporto.

Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento, in mancanza di reclamo scritto, le comunicazioni si intendono approvate.

Il socio prestatore ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 45 giorni, copia della documentazione contabile inerente a singole operazioni effettuate, nel corso degli ultimi cinque anni.

Articolo 13

La cooperativa non è iscritta all'albo delle aziende di credito.

La Cooperativa è iscritta all'albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente, al Registro Regionale delle Cooperative nella sezione agricoltura ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile.

Articolo 14

Il presente regolamento, le informazioni sulle condizioni contrattuali praticate e sulla remunerazione delle somme mutate, sono messi a disposizione dei soci nei locali della cooperativa in cui si effettua la raccolta.

Articolo 15

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 19-07-2005 e successive integrazioni e modifiche, nonché nelle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare, al presente regolamento, tutte quelle modifiche ed aggiornamenti che si rendessero necessari o a seguito di eventuali richieste di modifiche da parte dell'autorità di vigilanza e/o obbligatori a seguito di modifiche legislative.

Le stesse saranno comunicate ai soci prestatori e sottoposte a ratifica alla prima assemblea utile dei soci.

Articolo 17

Il presente regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa: "Cerealicola Vieris – Società Cooperativa Agricola" del 01 dicembre 2010 entra in vigore a partire dal 01 gennaio 2011 e potrà essere modificato solo ed esclusivamente con altra delibera assembleare assunta a norma di legge.